



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 9 - PSR 14/20 AGROAMBIENTE E ZOOTECNIA**

Assunto il 29/05/2020

Numero Registro Dipartimento: 538

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5968 del 29/05/2020

OGGETTO: REG. (UE) N. 1305/2013 - REVOCA PARZIALE DDG N. 5111 DEL 19 APRILE 2019, PER LA PARTE RELATIVA ALL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ADESIONE PER IMPEGNI QUINQUENNALI A VALERE SULLA MISURA 11 DEL PSR CALABRIA 2014/2020 - INTERVENTO 11.02.01. PUBBLICAZIONE NUOVO AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 11 - INTERVENTO 11.02.01 "PAGAMENTO PER IL MANTENIMENTO DI METODI E PRATICHE BIOLOGICHE"- ANNUALITÀ 2020..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE:

- la Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Commissione Europea con Decisione C(2018) 6608 del 4 ottobre 2018 - CCI: 2014IT06RDRP018 – ha approvato l'ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 475 de 29 ottobre 2018, ha preso atto della decisione C(2018) 6608 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;
- il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, ha preso atto della decisione C(2018) 6608 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;
- la Commissione Europea con Decisione C(2018) 1720 del 13 marzo 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – ha approvato l'ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C (2015) 8314 della Commissione.

CONSIDERATO che con nota, prot. SIAR n. 175945, del 27 maggio 2020, avente ad oggetto "Seguito Tavoli Tecnici Emergenza Covid-19. Misure urgenti bando biologico. Nota integrativa alla comunicazione prot. 168620 del 20.05.2020", l'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 ha fornito al Settore 9 le disposizioni necessarie per revoca parziale del bando misura 11, annualità 2019, nonché dato indicazioni per la predisposizione del nuovo bando annualità 2020, per come di seguito indicato:

- con DDG n. 5111 del 19 aprile 2019, è stato approvato l'avviso per la presentazione di domande di sostegno per impegni quinquennali a valere sulle misure 10 e 11 del PSR, in particolare sugli interventi 10.01.08 "Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale" e 11.02.01 "Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica";
- le disposizioni attuative relative all'intervento 11.02.01 contenevano, rispetto a quanto stabilito dalla scheda di misura del PSR, alcuni elementi innovativi finalizzati a migliorare l'efficacia e l'efficienza della misura 11, in particolare:
 - un set di criteri di selezione, uno dei quali orientato a favorire le aziende attive sul mercato dei prodotti biologici;
 - un impegno a commercializzare i prodotti biologici nel quinquennio;
 - soglie di degressività del premio più incisive, al fine di evitare la concessione di un sostegno molto elevato ad un numero relativamente esiguo di beneficiari;
- tali elementi innovativi - già sottoposti informalmente all'attenzione della Commissione Europea nell'ambito del negoziato che precede la procedura ufficiale di modifica del programma – sarebbero stati applicabili dopo l'approvazione della nuova versione del PSR Calabria 2014-2020;
- che, in esito al negoziato relativo all'approvazione della modifica del PSR contenente, tra l'altro, le suddette modifiche alla scheda della misura 11.2.1, la Commissione europea ha espresso parere negativo rispetto all'ammissibilità di tali elementi innovativi.

RITENUTO che la mancata approvazione e la conseguente inapplicabilità di alcuni elementi essenziali dell'avviso ne alterano in maniera sostanziale gli obiettivi e le condizioni di partecipazione, selezione e concessione del sostegno.

CONSIDERATO che è necessario, di conseguenza, procedere alla revoca del DDG n. 5111 del 19 aprile 2019, per la parte relativa all'intervento 11.02.01 "Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica" che, allo stato, non ha prodotto alcun impegno giuridicamente vincolante;

RITENUTO, conseguentemente, dover considerare decadute le domande presentate sul bando 2019 a valere sulla Misura 11.02.01, rinviando all'OP Arcea tutti gli atti consequenziali (tecnico/informatici sul portale ARCEA/SIAN) per l'annullamento delle Domande di Sostegno/Pagamento collegati alla revoca parziale del suddetto bando, tale procedura è finalizzata ad assicurare la corretta presentazione delle Domande di Sostegno/Pagamento - annualità 2020;

RILEVATO che:

- il suddetto avviso intendeva garantire il mantenimento dell'agricoltura biologica su superfici che avevano già beneficiato del premio nel quinquennio 2014-2018 e che, l'assenza del sostegno del PSR Calabria 2014-2020, potrebbe indurre i beneficiari a rinunciare a mantenere il metodo biologico, con conseguente perdita di benefici ambientali per l'intero territorio regionale;
- nell'attuale fase di crisi socio-economica generata dalla pandemia covid-19, è di cruciale importanza continuare a garantire un sostegno all'agricoltura biologica, componente strategica per la sostenibilità e la competitività del settore agricolo calabrese.

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione di un nuovo avviso a valere sull'intervento 11.02.01 "Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica", coerentemente con la nuova scheda di misura del PSR Calabria 2014-2020 (Versione 7), approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C (2020) 1720 final, del 13 marzo 2020.

DATO ATTO che sono in corso le interlocuzioni con la DG Agri per condividere una ulteriore proposta di modifica finanziaria del PSR Calabria 2014-2020 che possa contemplare le maggiori esigenze finanziarie derivanti da un nuovo bando sulla misura 11.

CONSIDERATO, pertanto, dover stabilire, per quanto di competenza dell'Autorità di Gestione, a mente dell'art. 66, comma 1, del Reg. (UE) 1305/2013, secondo il quale "L' Autorità di Gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma" che:

- i pagamenti relativi all'avviso di cui al presente decreto restano subordinati alla disponibilità di risorse finanziarie assegnate all'intervento 11.02.01 del PSR Calabria 2014-2020, per come eventualmente integrate attraverso future rimodulazioni del piano finanziario;
- l'attuazione dell'avviso, nelle annualità successive al 2020, è condizionato all'approvazione delle nuove regole in materia di transizione verso il periodo di programmazione 2021-2027, attualmente in fase di discussione, ed all'assegnazione delle relative risorse finanziarie;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi, da effettuarsi qualora l'effettiva dotazione finanziaria, imputata all'annualità 2020, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili ovvero non sia rispettato il budget complessivo (dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità);

- i richiedenti che presentano domanda di conferma non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto rispetto a quanto suddetto.

CONSIDERATO, altresì, che, per quanto stabilito dal Reg (UE) n. 501/2020 e dal DM 13 maggio 2020 n. 5158, sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 640/2014 per accordare la presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2020, fino al 10 luglio 2020, senza applicazioni di riduzioni.

DATO ATTO, inoltre, che in applicazione dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, poiché la sussistenza della circostanza eccezionale (relativa alla pandemia Covid-19) è stata riconosciuta direttamente dall'Autorità nazionale per l'intero territorio nazionale, non è necessaria una specifica richiesta di riconoscimento di detta circostanza da parte dei singoli agricoltori.

RITENUTO, per quanto sopra, di:

- aprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'intervento 11.02.01 "Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche", annualità 2020 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it e fino al **15 giugno 2020**, salvo presentazione tardiva fino al **10 luglio 2020**, senza applicazioni di riduzioni, giusto art. 3 Reg (UE) n. 501/2020 ed art. 1, comma 4, del DM 13 maggio 2020 n. 5158;
- approvare il relativo Avviso Pubblico, le Disposizioni Procedurali e le Disposizioni Attuative, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all'intervento 11.02.01 "Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche", annualità 2020, con una dotazione finanziaria pari a Euro 20.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse per effetto di rinvenienze e/o rimodulazioni del programma.

DATO ATTO CHE dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio regionale e che l'erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l'Organismo Pagatore ARCEA.

VISTI:

- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.

- 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 - il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
 - il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - il Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.

- 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) nonché il Decreto Legislativo di recepimento n. 101 del 10.08.2018;
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;
 - il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/531 della Commissione del 16 aprile 2020 relativo, per l'anno 2020, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti;
 - il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune:
 - le linee guida nazionali 2019 relative a "SQNPI - Adesione, Gestione e Controllo", "Difesa Integrata", "Tecniche Agronomiche", redatte dall'Organismo Tecnico Scientifico – OTS, di cui all'art. 2 comma 6 della Legge n. 4 del 3
 - il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10/03/2020 n. 2588, avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"
 - il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13/05/2020 n. 5158, avente ad oggetto "Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2020".
 - la Circolare ARCEA - Istruzioni Operative n. 6 del 24.03.2020 aventi ad oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013;

- la Circolare AGEA n. 33125 del 14 maggio 2020 “Note esplicative del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 – controlli equivalenti e/o alternativi”;
- la Circolare AGEA n. 33147 del 15 maggio 2020 “Domanda Unica 2020”
- la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- il D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 72 del 26 marzo 2019;

VISTI, altresì:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs. n. 29/93” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale;
- la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015;
- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";
- la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii. – Determinazione della entrata in vigore";
- la D.G.R. n. 345 del 02/08/2018 con la quale la Giunta regionale ha individuato, quale Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014 - 2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
- la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 relativa alla Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019 avente ad oggetto: DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i. -

Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio;

- il D.D.G. n. 7324 del 19/06/2019 “PSR CALABRIA 2014/2020 - Organigramma di attuazione Centri Responsabilità - Settore n° 9 - con il quale, da ultimo, sono stati conferiti i Centri di Responsabilità delle Misure del PSR Calabria 2014/2020 del Settore 9 “PSR14/20 Agroambiente e Zootecnia” del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentare”;
- la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti;
- la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei Dirigenti;
- il D.D.G. n. 14009 del 13/11/2019 con il quale al Dr. Giuseppe Oliva è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 9 PSR 2014/2020 “Agroambiente e Zootecnia” del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
- la D.G.R. 89 del 15/05/2020 con la quale sono stati individuati i Dirigenti Generali Reggenti dei Dipartimenti regionali, dell’Autorità di Audit e della Stazione Unica Appaltante;
- il D.P.G.R. n. 59 del 18/05/2020 con la quale, il Dott. Giacomo Giovinazzo quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari.

DATO ATTO che la firma del Dirigente Generale, in quanto Autorità di Gestione, è apposta anche ai fini della coerenza programmatica e finanziaria.

SU PROPOSTA del funzionario Nicola Polifrone, quale Centro di Responsabilità della misura 11 del PSR Calabria 2014/2020, e in ottemperanza alla richiamata nota dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria prot. SIAR n. 175945 del 27 maggio 2020;

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta, di:

- **REVOCARE**, per quanto indicato in premessa, il DDG n. 5111 del 19 aprile 2019, per la parte relativa all’intervento 11.02.01 “Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica”; che, allo stato, non ha prodotto alcun impegno giuridicamente vincolante;
- **DICHIARARE** decadute le domande presentate sul bando 2019 a valere sulla Misura 11.02.01, rinviando all’OP Arcea tutti gli atti consequenziali (tecnico/informatici sul portale ARCEA/SIAR) per l’annullamento delle Domande di Sostegno/Pagamento collegati alla revoca parziale del suddetto bando, tale procedura è finalizzata ad assicurare la corretta presentazione delle Domande di Sostegno/Pagamento - annualità 2020;
- **APPROVARE** l’Avviso pubblico, le Disposizioni Procedurali e le Disposizioni Attuative, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all’intervento 11.02.01 “Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche”, annualità 2020, con una dotazione finanziaria di € 20.000.000,00, fatta salva l’assegnazione di ulteriori risorse per effetto di rinvenienze e/o rimodulazioni del programma.

- **APRIRE I TERMINI** per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'intervento 11.02.01 "Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche", annualità 2020, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it e fino **al 15 giugno 2020**, salvo presentazione tardiva fino al **10 luglio 2020**, senza applicazioni di riduzioni, giusto art. 3 Reg (UE) n. 501/2020 ed art. 1, comma 4, del DM 13 maggio 2020 n. 5158;
- **STABILIRE**, per quanto di competenza dell'Autorità di Gestione, a mente dell'art. 66, comma 1, del Reg. (UE) 1305/2013, secondo il quale "L'Autorità di Gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma" che:
 - i pagamenti relativi all'avviso di cui al presente decreto restano subordinati alla disponibilità di risorse finanziarie assegnate all'intervento 11.02.01 del PSR Calabria 2014-2020, per come eventualmente integrate attraverso future rimodulazioni del piano finanziario;
 - l'attuazione dell'avviso nelle annualità successive al 2020 è condizionato alla approvazione delle nuove regole in materia di transizione verso il periodo di programmazione 2021-2027, attualmente in fase di discussione, ed all'assegnazione delle relative risorse finanziarie;
 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi, da effettuarsi qualora l'effettiva dotazione finanziaria, imputata all'annualità 2020, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili ovvero non sia rispettato il budget complessivo (dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità);
 - i richiedenti che presentano domanda di conferma non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto rispetto a quanto suddetto.
- **NOTIFICARE** il presente atto all'Organismo Pagatore ARCEA.
- **PROVVEDERE** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.
- **STABILIRE** che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013".
- **PROVVEDERE**, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020 all'indirizzo www.calabriapsr.it.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

POLIFRONE NICOLA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
OLIVA GIUSEPPE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020

ANNUALITÀ 2020

Misura 11 – Agricoltura biologica:

Intervento - 11.02.01 - Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche.

VISTI

- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) nonché il Decreto Legislativo di recepimento n. 101 del 10.08.2018;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/501 della commissione del 6 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;
- il Regolamento Di Esecuzione (Ue) 2020/531 Della Commissione del 16 aprile 2020 relativo, per l'anno 2020, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché

all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti;

- il Regolamento Di Esecuzione (Ue) 2020/532 Della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- la Decisione C(2015) 8314 final del 20 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP018 - che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Decisione C (2018) 6608 del 4 ottobre 2018 - CCI: 2014IT06RDRP018 – che ha approvato l'ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- la Delibera n. 475 de 29 ottobre 2018, con cui la Giunta Regionale ha preso atto della decisione C(2018) 6608 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;
- la Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, con cui il Consiglio Regionale ha preso atto della decisione C(2018) 6608 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;
- la Decisione C (2018) 1720 del 13 marzo 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – con cui la Commissione Europea ha approvato l'ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- le linee guida nazionali 2019 relative a “SQNPI - Adesione, Gestione e Controllo”, “Difesa Integrata”, “Tecniche Agronomiche”, redatte dall'Organismo Tecnico Scientifico – OTS, di cui all'art. 2 comma 6 della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10/03/2020 n. 2588, avente ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13/05/2020 n. 5158, avente ad oggetto “Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2020”;
- la Circolare ARCEA/Istruzioni Operative n. 6 del 05/04/2019 avente ad oggetto “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento- Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019”;

- la Circolare AGEA n. 33125 del 14 maggio 2020 “Note esplicative del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 – controlli equivalenti e/o alternativi”;
- la Circolare AGEA n. 33147 del 15 maggio 2020 “Domanda Unica 2020”.

CONSIDERATO

- che il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO, SI DA LUOGO AL PRESENTE
AVVISO PUBBLICO:

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Regione Calabria
Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Cittadella Regionale - Viale Europa - Località Germaneto
88100 - Catanzaro
www.calabriapsr.it

2) OGGETTO DEL BANDO

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Schede di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, annualità 2020, a valere sulla Misura 11 Intervento - 11.02.01 - “Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche”.

3) DISPOSIZIONI PER MISURA/INTERVENTO

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni Attuative” relative, tra l’altro, ai requisiti di ammissibilità, nonché alle “Disposizioni Procedurali” esplicative delle modalità di presentazione delle domande, allegate, unitamente alla documentazione a corredo, al decreto di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie a bando sono le seguenti:

MISURA	INTERVENTO	ANNO IMPEGNO	DOTAZIONE FINANZIARIA PER I NUOVI INTERVENTI - ANNUALITA' 2020 (€)	Durata Impegno	Fine Impegno
11	11.02.01	2020	20.000.000,00	Anni tre (3)	2022

Per gli aspetti finanziari generali si comunica che:

- i pagamenti relativi all’avviso di cui al presente decreto restano subordinati alla disponibilità di risorse finanziarie assegnate all’intervento 11.02.01 del PSR Calabria 2014-2020, per come eventualmente integrate attraverso future rimodulazioni del piano finanziario;
- l’attuazione dell’avviso nelle annualità successive al 2020 è condizionato alla approvazione delle nuove regole in materia di transizione verso il periodo di programmazione 2021-2027;

- l'Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi, da effettuarsi qualora l'effettiva dotazione finanziaria, imputata all'annualità 2020, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili ovvero non sia rispettato il budget complessivo (dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità);
- i richiedenti che presentano domanda di conferma non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto rispetto a quanto suddetto.

5) SCADENZA

Le domande, di impegno iniziale e di conferma annuale potranno essere presentate secondo quanto disposto dal Reg. (UE) n. 501/2020 nonché dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13/05/2020 n. 5158, ovvero:

MISURA	SCADENZA	RITARDO
Misura 11 - Intervento 11.02.01	15/06/2020	10/07/2020

Le domande pervenute oltre il 10 luglio saranno dichiarate irricevibili.

L'art. 1, comma 4, del DM 13 maggio 2020 n. 5158 stabilisce che per la presentazione delle domande di modifica oltre il termine del 30 giugno 2020 sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del Reg. (UE) n. 640/2014 e pertanto non si applicano riduzioni. Si precisa, inoltre, che in applicazione dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, poiché la sussistenza della circostanza eccezionale (relativa alla pandemia Covid-19) è stata riconosciuta direttamente dall'Autorità nazionale per l'intero territorio nazionale, non è necessaria una specifica richiesta di riconoscimento di detta circostanza da parte dei singoli agricoltori.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 luglio 2020**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande di sostegno/pagamento, sono **irricevibili**.

Ai fini della tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico della domanda sul sistema Sian.

6) ORGANISMO PAGATORE

La Regione Calabria, ai sensi del comma 4 dell'art.3 del D. Lgs. 165/1999, ha istituito l'Organismo Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009.

7) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle vigenti disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie, con particolare riferimento alle citate circolari operative ARCEA.

8) RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. del 10.08.2018, n. 101, con la presentazione/sottoscrizione della domanda di aiuto/pagamento il proponente/beneficiario autorizza: il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità; la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa di cui alla "Domanda di aiuto/pagamento" ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento.

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

AVVISO PUBBLICO, Reg. UE 1305/2013, art. 29

Misura	11 – Agricoltura Biologica
Sub Misura	11.2 – Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
Intervento	11.02.01 – Pagamento per il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica
Priorità dello Sviluppo Rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4b – Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
Finalità	Sostenere nel tempo la prosecuzione di metodi e pratiche biologiche
Destinatari	Agricoltori o associazioni agricoltori che “in attività” ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013
Annualità	2020

Sommario

1. BASE GIURIDICA.....	3
2. OBIETTIVI DELLA MISURA.....	3
3. OGGETTO DEL BANDO.....	3
4. LOCALIZZAZIONE.....	4
5. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE.....	4
6. IMPEGNI.....	5
7. IMPORTO DEL PREMIO	5
8. CUMULABILITÀ CON ALTRE MISURE	6
9. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI SOGGETTE AD IMPEGNO	7
10. CLAUSOLE DI REVISIONE	7
11. CONVERSIONE AD ALTRA MISURA/TIPOLOGIA INTERVENTO E DEGRESSIVITÀ	7
12. OBBLIGHI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ, AI CONTROLLI ED AL MONITORAGGIO	8
13. RISERVATEZZA DEI DATI.....	8
14. RINVIO	9

1. BASE GIURIDICA

- Art. 29, Regolamento (UE) n. 1305/2013
- Regolamento (UE) n. 808/2014
- Allegato I regolamento (UE) n. 1305/2013
- Titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. OBIETTIVI DELLA MISURA

L'obiettivo della misura 11 è quello, tra l'altro, di incoraggiare sempre più gli agricoltori a mantenere tecniche di coltivazione e di allevamento compatibili con l'ambiente ed in grado di agire a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici ed allo sviluppo dell'adattamento e della resilienza agli stessi.

Con la diffusione delle tecniche dell'agricoltura biologica, la Regione Calabria persegue le seguenti finalità:

- assicurare un sistema di gestione delle tecniche agricole rispettosa degli ecosistemi e dei cicli naturali e mantenere o migliorare le condizioni del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali;
- salvaguardare la biodiversità animale e vegetale;
- sostenere un uso responsabile delle risorse naturali (acqua, suolo, sostanza organica e aria);
- tendere alla produzione di una grande varietà di alimenti che rispondano alla domanda dei consumatori moderni.

3. OGGETTO DEL BANDO

L'intervento 11.2.1 sostiene gli agricoltori o le associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Il sostegno consiste in un premio ad ettaro di superficie agricola ed è concesso sulla base delle condizioni descritte nei successivi paragrafi.

Il premio è erogato annualmente per un periodo **di tre anni** a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno iniziale. **Scadenza 2022.**

Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti obbligatori che costituiscono la *baseline* dell'intervento 11.2.1 e il cui rispetto deve essere garantito dagli agricoltori beneficiari. Tali norme e requisiti obbligatori comprendono:

- regole ed impegni di condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al Titolo VI, capo I ed all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, per come disciplinate in ambito nazionale dal DM n. 497 del 17/01/2019 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n.

1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” ed in ambito regionale con provvedimento di recepimento, da adottarsi;

- disposizioni relative ai pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (cd “Greening”), di cui al Titolo III, capo III del Regolamento (UE) 1307/2013;
- requisiti minimi dell'attività agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) 1307/2013 ed al DM n. 6513 del 18 novembre 2014;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento, rispettivamente: al Codice di Buona Pratica introdotto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE ed al Decreto interministeriale 7 aprile 2006; al D.lgs. 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”);
- legislazione ambientale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE), alla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) ed alla Valutazione di Incidenza (articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.).

4. LOCALIZZAZIONE

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale.

5. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

I destinatari dell'avviso sono agricoltori o associazioni di agricoltori che hanno adottato e si impegnano a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica e che al momento del rilascio della domanda possiedono i seguenti requisiti:

- sono agricoltori “in attività”, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg (UE) n. 639/2014. I requisiti per il riconoscimento della condizione di agricoltore attivo sono disciplinati, a livello nazionale D.M. 5465 del 7/06/2018, giusta circolare AGEA Coordinamento prot. N.49236 del 8 giugno 2018. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale;
- risultano iscritti nell'elenco degli operatori del settore biologico;
- hanno la disponibilità di una superficie minima ammissibile al premio **di 2 ettari (2 Ha)**, per i beneficiari singoli; di 5 ettari per i soggetti associati; nel caso di agricoltori associati, la superficie di ogni singolo agricoltore deve essere almeno pari a 0,5 ettari. La disponibilità a vario titolo (proprietà-diritti reali di godimento – comodato ecc. ...) dovrà evincersi dal fascicolo aziendale;

È fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda. In particolare, sono considerate inammissibili ai fini del riconoscimento del premio le superfici originate da frazionamenti posti in essere al solo scopo di aumentare l'entità del premio mediante una diminuzione fittizia della dimensione della superficie.

Ai fini del presente bando sono considerati artificiosi tutti i trasferimenti del titolo giuridico che danno diritto al premio laddove recanti data successiva alla data di pubblicazione del presente bando, effettuati a titolo gratuito ed in base ai quali venga richiesto un premio totale maggiore a quello che sarebbe spettato alla medesima superficie in caso di assenza di frazionamento.

Non sono ammessi al sostegno i produttori che abbiano una notifica nello stato di Receduta (salvo cambio beneficiario) e/o Esclusa da un Organismo di Certificazione.

Non sono ammessi al sostegno coloro che sono già beneficiari di un premio a valere sulla misura 11 del PSR Calabria 2014/2020 con gli stessi estremi catastali (Parcelle-Foglio-Particella) già richiesti, ammessi e finanziati nella Domanda di Sostegno 2016.

6. IMPEGNI

Il sostegno dell'intervento 11.2.1 è condizionato al rispetto, per **tre anni** a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno iniziale, dei seguenti impegni:

- rispettare le norme e i requisiti che costituiscono la *baseline* del presente intervento, per come riportati al par. 3 di queste disposizioni attuative;
- rispettare le norme unionali dei Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni nazionali relative alla produzione biologica;
- rispettare gli impegni specifici per l'intervento 11.2.1 per come indicati nella Tabella riportata alle pagine 960 e ss. del PSR Calabria 2014-2020, versione 7 adottata con C (2018) 1720 del 13 marzo 2020;

7. IMPORTO DEL PREMIO

Il livello di sostegno annuale è calcolato tenendo conto dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni in confronto alle pratiche ordinarie utilizzate nella regione Calabria che rispettano le baseline, ivi compreso il "greening", come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Il sostegno tiene conto, inoltre, di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi sono coerenti con i massimali stabiliti nell'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Il premio base annuale ad ettaro è differenziato per coltura/gruppo di colture secondo la tabella di seguito riportata:

Coltura/gruppo di colture	Unità di misura	Importo del premio annuale (€)
Olivo	€/ha	600
Agrumi (escluso cedro)	€/ha	700
Cedro	€/ha	900
Drupacee	€/ha	600
Actinidia	€/ha	550
Vite	€/ha	600
Ortive in pieno campo	€/ha	600
Ortive in serre	€/ha	520
Seminativi	€/ha	300

Foraggiere (escluso pascolo)	€/ha	170
Patata	€/ha	450
Castagno da frutto	€/ha	350
Nocciolo e mandorlo	€/ha	500
Noce da frutto	€/ha	450
Altri fruttiferi	€/ha	520
Zootecnia Biologica (foraggiere e pascolo)	€/ha	200

8. CUMULABILITÀ CON ALTRE MISURE

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013, gli impegni collegati all'intervento 11.2.1 possono essere rafforzati, se compatibili, mediante la combinazione con altri interventi.

Nel caso di cumulo dei premi delle sub misure/interventi delle misure 10 e 11, al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del 5%.

Il sostegno della Misura 11 del PSR Calabria 2014-2020 non è cumulabile con il sostegno dell'intervento 10.1.1 "Agricoltura integrata".

Nella seguente tabella sono riportate le combinazioni tra i vari interventi e le altre misure per la cumulabilità dei premi. Le combinazioni possibili sono quelle indicate con la lettera A (la lettera B indica le combinazioni escluse).

Tabella di complementarietà tra interventi delle misure 10 e 11

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture permanenti 10.1.2	Colture a perdere 10.1.3	Conversione colturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Cedro 10.1.6	Bergamotto 10.1.7	Razze autoctone 10.1.8	Apicoltura 10.1.9	Agricoltura biologica 11.1 -11.2
10.1.1	Agricoltura integrata	-	A	A	B	B	A	A	A	A	B
10.1.2	Colture permanenti	A	-	B	B	B	B	B	A	A	A
10.1.3	Colture a perdere	A	B	-	A	B	A	A	A	A	A
10.1.4	Conversione colturale	B	B	A	-	B	B	B	A	A	A
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	-	B	B	A	A	A
10.1.6	Cedro	A	B	A	B	B	-	B	A	A	A
10.1.7	Bergamotto	A	B	A	B	B	B	-	A	A	A
10.1.8	Razze autoctone	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A
10.1.9	Apicoltura	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A
11.1 11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	A	A	-

Legenda:

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure, pertanto le operazioni sono combinabili nei limiti previsti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure, pertanto le operazioni non sono combinabili.

9. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI SOGGETTE AD IMPEGNO

Nei successivi anni di impegno non sono ammessi ampliamenti di superficie né sostituzione di fogli/particelle catastali rispetto a quanto richiesto a premio con la domanda di sostegno iniziale.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) 1305/2013, si applicano le seguenti disposizioni relative alla variazione della superficie soggetta ad impegno:

- se, durante il periodo di impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;
- qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, la Regione adotterà i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;
- il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

10. CLAUSOLE DI REVISIONE

Alle operazioni beneficiarie del sostegno dell'intervento 11.2.1 si applica la clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13.

Tale clausola permette l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto (ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013), senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

11. CONVERSIONE AD ALTRA MISURA/TIPOLOGIA INTERVENTO E DEGRESSIVITÀ

I premi previsti dall'intervento saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie presente

in domanda di sostegno secondo le modalità riportate nella tabella sottostante:

Superficie a premio	Riduzione progressiva premio base
Sino a 30 ha	Premio base
Oltre i 30 ha e fino a 100 ha	90 % del premio base
Oltre 100 ha	80 % del premio base

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi, da effettuarsi qualora l'effettiva dotazione finanziaria, imputata all'annualità 2020, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili ovvero non sia rispettato il budget complessivo (dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità).

12. OBBLIGHI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ, AI CONTROLLI ED AL MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a garantire visibilità e pubblicità al sostegno del FEASR realizzati a norma di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato III, Parte 1 "Azioni informative e pubblicitarie", secondo le modalità previste dai punti 2.1 e 2.2 lett. a), b) e c).

Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

13. RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. del 10.08.2018, n. 101, con la presentazione/sottoscrizione della domanda di aiuto/pagamento il proponente/beneficiario autorizza: il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità;

la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa di cui alla “Domanda di aiuto/pagamento” ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento.

14. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura, nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

DISPOSIZIONI PROCEDURALI
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Misura 11 Agricoltura Biologica

Intervento 11.02.01 **Pagamento per il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica**

Sommario

1	Domanda iniziale	1
1.1	Modalità di presentazione della domanda di sostegno/pagamento.....	1
1.2	Conservazione domanda di sostegno/pagamento	2
1.3	Termini per la presentazione delle domande	2
1.4	Modifica domanda iniziale	3
1.5	Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa	3
1.6	Delega, variazioni e integrazioni	4
2	Istruttoria di ricevibilità/ammissibilità	4
2.1	Controlli amministrativi in fase di istruttoria.....	4
2.2	Cause di inammissibilità.....	5
2.3	Completamento istruttoria. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità	5
3	Fasi di realizzazione e pagamento	6
3.1	Domanda di Pagamento	6
3.2	Istruttoria delle istanze di pagamento.....	7
3.3	Controlli amministrativi	7
3.4	Erogazione dei premi	8
3.5	Chiusura del procedimento amministrativo	9
3.6	Controlli e sanzioni.....	9
4	Rinvio	10

1 Domanda iniziale

1.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno/pagamento

È possibile presentare domande di sostegno/pagamento a valere su ciascuna Misura/intervento.

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dall'Organismo Pagatore ARCEA (è obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti), devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'O.P. ARCEA disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovranno essere compilate le rispettive checklist di verifica documentale (Quadro N) da parte del beneficiario che deve sottoscriverla.

L'utente abilitato effettua la fase di compilazione della domanda secondo le procedure dell'Organismo Pagatore ARCEA.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere, sia come requisiti e prescrizioni che l'azione prevede e sia come impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande e nelle auto-dichiarazioni devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli, anche effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono individuate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, si darà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto

disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Per le Misure si farà riferimento alla documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo aziendale.

Ai fini della geo-referenzialità, le cartografie tematiche necessarie per la definizione dei criteri di selezione sono quelle disponibili sul SIAN.

1.2 Conservazione domanda di sostegno/pagamento

La domanda di sostegno/pagamento rilasciata dal SIAN e la relativa documentazione da allegare devono essere trattenute presso il CAA.

1.3 Termini per la presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito web tematico: www.calabriapsr.it ed entro il termine del 15/06/2020 (art. 78 lettera b) Reg. UE 1306/2013 e art. 13 Reg. UE 809/2014).

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e comunque **entro e non oltre il 10 luglio**. L'art. 1, comma 4, del DM 13 maggio 2020 n. 5158 stabilisce che per la presentazione delle domande di modifica oltre il termine del 30 giugno 2020 sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del Reg. (UE) n. 640/2014 e pertanto non si applicano riduzioni. Si precisa, inoltre, che in applicazione dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2020)1990577 dell'8 aprile 2020, poiché la sussistenza della circostanza eccezionale (relativa alla pandemia Covid-19) è stata riconosciuta direttamente dall'Autorità nazionale per l'intero territorio nazionale, non è necessaria una specifica richiesta di riconoscimento di detta circostanza da parte dei singoli agricoltori.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2020, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di sostegno/pagamento, sono irricevibili.

Ai fini della tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico della domanda sul sistema Sian.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente irricevibili.

- le domande presentate oltre il 10 luglio;
- le domande che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;

- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

1.4 Modifica domanda iniziale

Nei termini di cui al paragrafo precedente, è possibile presentare una “domanda di modifica” di alcuni dati della domanda iniziale precedentemente presentata. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore ARCEA sul portale SIAN.

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire, nel campo “in sostituzione della domanda”. Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l’ultima pervenuta.

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 30 giugno ed entro il 10 luglio, non comporta alcuna riduzione, poiché, in considerazione dell’emergenza legata al Covid 19, sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Con le stesse modalità, in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, sarà possibile presentare una domanda di modifica per ritiro parziale o totale (art. 3 reg. UE n. 809/2014) tramite compilazione dell’apposito modello di comunicazione su SIAN.

L’autorità competente esegue l’istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all’interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

1.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Le domande di sostegno, o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati nei casi di errori palesi (art. 4 reg. UE n. 809/2014) riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate le seguenti tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;

1.6 Delega, variazioni e integrazioni

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio. Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC.

2 Istruttoria di ricevibilità/ammissibilità

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla L. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.

Per ciascuna domanda, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Responsabile di Misura pro-tempore, ovvero, in assenza, nel Dirigente di Settore pro-tempore.

2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli di ricevibilità riguarderanno il rispetto della tempistica fissata per la presentazione delle domande nonché la completezza della documentazione richiesta dal presente bando.

I controlli di ammissibilità avranno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione del sostegno, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi può avvenire attraverso il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) - anche con l'ausilio delle VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA, per consentire di controllare e verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi connessi) dell'Organismo Pagatore (ARCEA) - nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da ARCEA OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Considerate le criticità collegate all'attuale pandemia, si richiamano le norme di semplificazione sui controlli di cui alla circolare Agea n. 13455 del 14 maggio 2020 avente ad oggetto: "Note esplicative del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 – controlli equivalenti e/o alternativi".

2.2 Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non rilasciate con le modalità e nei tempi previsti dal presente bando;
- domande erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione;
- domande non complete della documentazione richiesta per le singole misure/operazioni.

2.3 Completamento istruttoria. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ammesse o dichiarate inammissibili e/o non finanziabili sono approvati con decreto dirigenziale.

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco nel BURC e nel sito istituzionale dell'AdG (www.calabriapsr.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento e da notifica a tutti gli interessati ai sensi dell'art.8, comma 3 della L. 241/90 e s.m.i.

A pena di inammissibilità, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale dell'AdG (www.calabriapsr.it) del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi regionali provvisori -

l'istante può richiedere il riesame e la definizione della propria posizione al Responsabile della Misura/operazione, attraverso PEC inviata a psr.misure.agroambiente@pec.regione.calabria.it.

Gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammesse o dichiarate inammissibili e/o non finanziabili sono approvati con decreto dirigenziale.

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco nel BURC e nel sito istituzionale dell'AdG (www.psrcalabria.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento e da notifica a tutti gli interessati ai sensi dell'art.8, comma 3 della L.241/90 e s.m.i.

I premi/importi ammissibili restano, in ogni caso, subordinati a eventuali riduzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da espletarsi sulle domande di pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM, effettuati da ARCEA per il tramite del SIAN/SIN, anche riferiti alle ulteriori verifiche dei requisiti di ammissibilità per la fase della domanda di pagamento (già effettuate per la fase della domanda di sostegno).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BURC; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BURC.

3 Fasi di realizzazione e pagamento

3.1 Domanda di Pagamento

Di seguito alla domanda di sostegno/pagamento del primo anno il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento per la conferma dell'impegno per gli anni di impegno successivi al primo. La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento, determina altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte dell'Amministrazione competente della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- a) in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno;
- b) in caso di accertamento della non continuità dell'impegno l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

Qualora la mancata presentazione della domanda di pagamento è ripetuta per due annualità, anche non consecutive, nel corso dell'impegno si ha la decadenza, fatti salvi i casi di forza

maggior e le circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 2 Reg (UE) 1306/2013 opportunamente documentati e istruiti da parte della Regione e l'eventuale cambio beneficiario.

La domanda di riconferma dovr  essere presentata con le medesime modalit  indicate precedentemente per la domanda di sostegno/pagamento.

3.2 Istruttoria delle istanze di pagamento.

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilit  eseguiti a seguito dell'istruttoria sulle domande di sostegno non sia ostativo al pagamento stesso, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:

- il pagamento del sostegno pu  avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC/VCM) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

- l'erogazione del sostegno pu  avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilit  (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC/VCM e controlli in loco). Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, pu  essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% del sostegno spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC/VCM.

L'anticipo deve essere versato anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di riferimento.

In considerazione dell'eccezionalit  legata al Covid, si richiamano le norme di semplificazione sui controlli di cui alla circolare Agea n. 13455 del 14 maggio 2020 avente ad oggetto: "Note esplicative del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 – controlli equivalenti e/o alternativi" nonch  le deroghe previste dal Reg. (UE) n. 531/2020 relativamente alla quota massima di anticipo erogabile per l'annualit  2020.

3.3 Controlli amministrativi

Fatte salve le semplificazioni accordabili durante la fase di emergenza Covid19, gi  richiamate, tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC/VCM. L'Organismo Pagatore ARCEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;

- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. ARCEA verifica inoltre, per le misure connesse alle superfici, la validità dei titoli di conduzione;
- verifica che le superfici richieste a sostegno siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- controlli specifici previsti per la misura, con particolare riferimento alle VCM.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10/03/2020 n. 2588, avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" ed il relativo provvedimento regionale di recepimento, da adottarsi: questi ultimi riferiti, tra l'altro, ai controlli amministrativi attraverso il SIGC/VCM (Controllabilità e Verificabilità delle Misure, implementate e validati congiuntamente dall'Autorità di Gestione e da ARCEA).

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno e per la mancata presentazione di una domanda di pagamento in una qualsiasi campagna nel corso dell'impegno, si rimanda alle successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo e/o ai controlli amministrativi attraverso il SIGC/VCM.

3.4 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi

relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione del sostegno annuale, per il numero massimo delle annualità previste, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima domanda; gli impegni decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda (rilascio informatico).

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

3.5 Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore ARCEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

Il pagamento del sostegno nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata sempre avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

3.6 Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione del sostegno comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo

complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che sono disciplinate dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10/03/2020, n. 2588, e dal relativo provvedimento regionale di recepimento, da adottarsi: questi ultimi riferiti, tra l'altro, ai controlli amministrativi attraverso il SIGC/VCM (Controllabilità e Verificabilità delle Misure, implementate e validati congiuntamente dall'Autorità di Gestione e da ARCEA;

- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative alle superfici dichiarate superiori a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del regolamento 640/2014 e successive mm e ii.;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello accertato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel regolamento UE 640/2014 e s.m.i.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

4 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia a quanto previsto nel PSR Calabria 2014/2020, alle norme procedurali fissate dall'Organismo Pagatore nonché alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regolamentari.